NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

# Art. 6

## Attenuante speciale in caso di collaborazione

Nei casi di cui al comma quarto dell'articolo 289- bis e ai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri e' di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumita' della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente un terzo.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia |
| Estremi | Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 |
| Capo | I — Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-6-attenuante-speciale-in-caso-di-collaborazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it